

Allegato “E” al n. 12471/6050 di repertorio

STATUTO
della
“FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO”

Articolo 1
Denominazione

È costituita una Fondazione denominata

“Fondazione Italia per il dono ONLUS”

(di seguito la **“Fondazione”**)

che avrà l’obbligo di utilizzare la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” in ogni rapporto con i terzi.

Articolo 2
Sede

La Fondazione ha sede legale in Milano.

L’indirizzo della Fondazione è inizialmente fissato in via San Michele del Carso n. 32.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3
Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e si prefigge di promuovere la cultura della solidarietà e della responsabilità sociale, sviluppando la pratica del dono, in collaborazione con chi già opera in tal senso, in particolare con le strutture di intermediazione filantropica già operanti sul territorio e con le fondazioni di comunità.

La Fondazione svolge la propria attività nel settore della beneficenza, sia diretta che indiretta, attraverso l’elargizione di risorse monetarie e non monetarie con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, anche con modalità innovative, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all’art. 10 comma 1, lettera a) del D.lgs 460/97, per la realizzazione diretta o indiretta di progetti di utilità sociale.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle attuate per la realizzazione di progetti propri, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni, con particolare riferimento a quelle poste a tutela del patrimonio.

La Fondazione opera sia in Italia che all’estero.

La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4
Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, porre in essere le seguenti attività:

- a) assistere coloro che intendono donare e sensibilizzare alla cultura del dono;
- b) promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore di progetti ed iniziative di utilità sociale, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni;
- c) collaborare con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di progetti perseguenti finalità d'utilità sociale;
- d) sostenere iniziative volte a creare al proprio interno, stabili fondi di dotazione destinati a finalità d'utilità sociale, in linea con i propri scopi, anche relativamente a specifiche aree geografiche o particolari settori d'intervento, che, una volta costituiti, potranno essere modificati e/o liquidati unicamente nel rispetto di quanto convenuto con i donatori, per l'avvenuto raggiungimento dello scopo o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo, per mutate esigenze dei beneficiari o per esaurimento del patrimonio dedicato;
- e) attuare ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con enti, pubblici e privati, e organizzazioni che operino per la crescita civile, culturale e sociale;
- f) sviluppare una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità della società civile, anche attraverso la promozione e l'effettuazione di ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
- g) promuovere la costituzione di nuove realtà di intermediazione filantropica in grado di rispondere ad esigenze non ancora soddisfatte; costituire e partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, italiane o straniere, le cui attività risultino organiche o funzionali a quelle svolte dalla Fondazione.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse in conformità al disposto dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97.

Articolo 5

Fondo di Dotazione

Il Fondo di Dotazione della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Fondo di Dotazione;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Fondo di Dotazione;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire amministrazioni separate per i beni pervenuti alla Fondazione in forza di donazioni e/o lasciti testamentari per il perseguimento di particolari finalità indicate dai donatori.

La Fondazione potrà altresì acquisire da altri enti e gestire analoghi fondi aventi destinazioni specifiche, impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, tali destinazioni originarie, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Articolo 6

Fondo di Gestione

La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Fondo di Dotazione;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il

- raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Fondo di Dotazione, destinate a finalità diverse dall'incremento del Fondo di Dotazione per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

Articolo 7

Organi

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. il Segretario generale;
- d. il Consiglio di Indirizzo;
- e. il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
- f. il Comitato dei sostenitori.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “**Consiglio**”) composto da sette membri, nominati inizialmente nell’atto costitutivo e successivamente come segue:

- quattro consiglieri nominati dal Consiglio di Indirizzo tra esponenti della filantropia istituzionale;
- tre consiglieri nominati dal Comitato dei sostenitori..

I membri del Consiglio dovranno essere in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza nei campi della filantropia, delle professioni, del management, dell’accademia o delle attività sociali, requisiti che verranno verificati dal Consiglio stesso nella prima adunanza disponibile.

I membri così nominati durano in carica per quattro esercizi e quindi fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina. Il Consiglio di Indirizzo e il Comitato dei sostenitori possono tuttavia determinare che la durata della carica non sia coincidente per tutti i membri, al fine di garantire un cambiamento progressivo dei membri del Consiglio e continuità all’attività della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti unicamente per un secondo mandato.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere si procede alla sua sostituzione secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Nel caso in cui il Consiglio di Indirizzo e/o il Comitato dei sostenitori non provvedano alla sostituzione dei membri entro due mesi dal verificarsi dell’evento che ha determinato la cessazione dalla carica, il Consiglio di Amministrazione provvederà mediante cooptazione alla nomina dei nuovi consiglieri. I consiglieri così nominati resteranno in carica per il periodo

determinato all'atto della loro nomina.

Articolo 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- b) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione;
- d) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione;
- e) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) nomina il Segretario generale;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- j) delibera, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di Indirizzo, eventuali modifiche allo statuto e operazioni straordinarie e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;
- k) delibera, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di Indirizzo e del Comitato dei sostenitori, in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- l) approva i regolamenti interni di cui il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno dotarsi;
- m) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero.

Il Consiglio può delegare alcune funzioni espressamente determinate o a un singolo consigliere delegato o ad un comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate, di sua iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un consigliere, dal Presidente o da altro consigliere o da persona designata dal Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in

carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale o dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11

Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; nel corso della prima riunione il Consiglio nomina il Vice Presidente.

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che lo stesso gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 12

Segretario generale

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri o anche all'esterno, tra persone che abbiano maturato esperienza nei

settori di attività della Fondazione.

Sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

Possono inoltre essere delegati al Segretario generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Segretario generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

Articolo 13

Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da cinque a sette membri, scelti tra esperti e persone che si sono distinte nel campo della filantropia.

I membri del Consiglio di Indirizzo sono nominati inizialmente nell'atto costitutivo. Restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo e, alla scadenza del mandato, provvedono alla nomina dei loro successori. I membri del Consiglio di Indirizzo possono essere rieletti anche per più mandati.

Sono membri di diritto del Consiglio di Indirizzo:

- una persona designata dal Presidente pro-tempore del Consiglio nazionale del notariato;
- una persona designata dal Presidente pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano;
- il Presidente pro-tempore di Assifero – Associazione Italiana Enti e Fondazioni di Erogazione.

In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento i membri del Consiglio di Indirizzo, ad eccezione dei membri di diritto, vengono sostituiti per cooptazione dai restanti membri. I nuovi membri così nominati scadono insieme a quelli in carica al momento della loro nomina.

Il Consiglio di Indirizzo nomina quattro dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Ha il compito di ideare e sviluppare progetti e nuove iniziative per la Fondazione, da proporre al Consiglio di Amministrazione in conformità agli indirizzi dallo stesso indicati. Esprime pareri non vincolanti nei casi previsti dal presente statuto o su richiesta del Consiglio di Amministrazione. Annualmente redige una relazione sulla attività della Fondazione esprimendo un parere sugli indirizzi futuri.

Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dalla persona dallo stesso designata.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo prendono parte, con funzione consultiva, il Presidente della Fondazione, od un suo delegato, e il Segretario generale.
Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 14

Revisore o Collegio dei Revisori

Il Revisore o il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali, nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dal Comitato dei donatori.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori sono incaricati del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispongono le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed effettuano le verifiche di cassa.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Comitato dei sostenitori

Il Comitato dei sostenitori è inizialmente nominato entro il terzo esercizio dal Consiglio di Indirizzo e, successivamente, per cooptazione, dal Comitato medesimo, tra i soggetti (persone fisiche o enti) che partecipano in misura più rilevante all'attività della Fondazione con donazioni e/o contributi di natura economica e/o professionale. I membri del Comitato dei sostenitori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili

I membri del Comitato dei sostenitori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono cooptati nuovi membri, questi scadono con i membri in carica, salva diversa deliberazione del Comitato.

Alle riunioni del Comitato dei sostenitori si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili.

Il Comitato dei sostenitori nomina tre membri del Consiglio di Amministrazione ed esprime pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando previsto nel presente statuto o richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato dei sostenitori prendono parte, con funzione consultiva, il Presidente della Fondazione, od un suo delegato, e il Segretario generale.

Articolo 16

Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per il Segretario generale e per l'eventuale consigliere delegato, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, e comunque nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97.

Articolo 17

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario conclusosi il 31 dicembre precedente.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice Civile in tema di società di capitali.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18

Operazioni straordinarie

La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Indirizzo e del Comitato dei donatori.

Articolo 19

Scioglimento

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 c.c.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20

Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D. Lgs. 460/97 e le altre norme di legge in materia.

F.to: Stefano Zamagni

Giuliana Tonini teste

Debora Piroddi teste

Monica De Paoli